

ACCERTAMENTO

La responsabilità del liquidatore non si spinge nel remoto

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

L'**articolo 2495 del codice civile** stabilisce che i **liquidatori**, a seguito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione, sono tenuti a chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Lo stesso dispone che sebbene vi sia stata l'estinzione della società, i **creditori sociali non soddisfatti**, dopo la cancellazione, possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e **nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi**. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.

Risulta esserci, invece, una discrasia per quanto concerne la disciplina fiscale, che come noto è stata modificata con l'intervento apportato dal D.Lgs. 175/2014, il quale è intervenuto in maniera rilevante sulle disposizioni in tema di **responsabilità fiscale attribuibile alla figura del liquidatore**.

Le disposizioni che si rende opportuno riportare sono le seguenti:

- il **comma 4 dell'articolo 28 del D.Lgs. 175/2014**, il quale dispone che ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, **l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese**;
- il **comma 1 dell'articolo 36 del D.P.R. 602/1973**, il quale stabilisce che i **liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche** che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il **periodo della liquidazione medesima** e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale **responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti**.

Si rende opportuno prendere in considerazione la **sentenza della Cassazione 30492 del 2015**, la quale afferma che **l'assunzione della carica di amministratore o di liquidatore** comporta una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi. Se ciò non avvenisse, è evidente che colui che subentra nelle quote e assume la carica si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. È

dunque **il nuovo amministratore o il liquidatore che è tenuto a chiedere di visionare la documentazione fiscale** e questo prima del subentro nella carica. In sostanza lo stesso è tenuto preventivamente a verificare e ad effettuare i minimi riscontri d'obbligo.

La pronuncia rileva inoltre:

- una **situazione di dolo eventuale e non di mera colpa** relativamente al soggetto che, subentrando ad altri dopo la dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, abbia assunto la carica di liquidatore della società, senza aver compiuto il previo controllo, di natura puramente documentale, sugli ultimi adempimenti fiscali;
- una **esposizione volontaria**, da parte di chi assume la carica di liquidatore, a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.

Sempre relativamente alla sentenza in questione, giova riportare questa massima: *“colui che assume la carica di liquidatore al pari di chi assume quella di amministratore si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze, laddove non abbia compiutamente controllato l'osservanza degli **ultimi adempimenti fiscali** da parte di chi ha precedentemente gestito la società. Di contro, **il liquidatore non può essere considerato responsabile in relazione a debiti erariali più remoti** e la cui sussistenza si palesi di difficile accertamento”*.

La pronuncia dispone quindi espressamente che **al liquidatore vengano attribuite tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze**, ma questo solamente nei casi in cui non abbia compiutamente controllato l'osservanza degli ultimi adempimenti fiscali. Secondo la giurisprudenza pertanto **non può essere attribuita alcuna responsabilità al liquidatore per debiti erariali remoti**.